

gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del presente comma, prevedendo una disciplina differenziata per le fonti rinnovabili e per quelle assimilate e facendo riferimento a condizioni economiche di mercato. Dopo la scadenza delle convenzioni in essere, l'energia elettrica di cui al primo e terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusa quella di cui al terzo periodo del presente comma, viene ceduta al mercato.

16. 70. La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Previa richiesta del produttore, l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, è ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale o dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prodotta esclusivamente dalle categorie di impianti di cui al periodo precedente, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale anche dopo la scadenza delle relative convenzioni. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina criteri e modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, prevedendo condizioni economiche di mercato. L'energia elettrica di cui al primo e terzo periodo del comma 12 dell'articolo

3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusa quella di cui al secondo periodo del presente comma, viene ceduta al mercato.

* **16. 45.** Polledri, Martinelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Previa richiesta del produttore, l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, è ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale o dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prodotta esclusivamente dalle categorie di impianti di cui al periodo precedente, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale anche dopo la scadenza delle relative convenzioni. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina criteri e modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, prevedendo condizioni economiche di mercato. L'energia elettrica di cui al primo e terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusa quella di cui al secondo periodo del presente comma, viene ceduta al mercato.

* **16. 46.** D'Agrò.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Previa richiesta del produttore, l'energia elettrica prodotta da impianti di

potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, è ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale o dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12, del citato articolo 3, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale fino alla scadenza delle convenzioni in essere. Dopo la scadenza delle predette convenzioni, per l'energia elettrica di cui al primo e terzo periodo del comma 12 del citato articolo 3, si applicano integralmente le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina criteri e modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del presente comma, prevedendo condizioni economiche di mercato.

16. 44. Polledri, Martinelli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in essere con le parole: ivi previste.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'Autorità determina le condizioni economiche per il ritiro assicurando la parità di trattamento a tutte le categorie di operatori, ivi comprese le imprese di cui al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, con effetto dal 9 luglio 1999.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, le parole « otto anni » sono sostituite dalle seguenti « quindici anni ».

16. 40. Ladu, Vernetti, Soro, Ruggeri.

Al comma 2, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

16. 42. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: previa richiesta del produttore fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: la predetta energia elettrica nonché l'energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, viene dispacciata secondo criteri di merito economico o attraverso contratti bilaterali fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, previa richiesta del produttore, è ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale o dall'impresa distributrice, rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione.

16. 41. Ladu, Vernetti, Soro, Ruggeri.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la predetta energia elettrica aggiungere le seguenti: , purché conforme ai criteri di utilizzazione prioritaria di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,

* **16. 9.** Lusetti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la predetta energia elettrica aggiun-

gere le seguenti: , purché conforme ai criteri di utilizzazione prioritaria di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,

* **16. 44-bis.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dall'impresa distributrice aggiungere le seguenti: nei limiti dei fabbisogni dei propri clienti vincolati.

** **16. 10.** Lusetti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dall'impresa distributrice aggiungere le seguenti: nei limiti dei fabbisogni dei propri clienti vincolati.

** **16. 43.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: eolica fino alla fine del periodo.

16. 11. Lusetti.

Sopprimere il comma 3.

16. 49. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

(Approvato)

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

16. 50. D'Agrò.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: sentito fino alla fine del comma con le seguenti: d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, emanando altresì le disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa Cassa che regola il rapporto di lavoro del personale

dipendente mediante la contrattazione collettiva e le leggi che disciplinano il rapporto di lavoro privato del settore elettrico. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il Ministero delle attività produttive possono, con propri provvedimenti, e ferma restando la destinazione dei fondi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, attribuire direttamente o delegare alla Cassa conguaglio per il settore energetico attività specifiche in ordine alle quali formulano gli indirizzi operativi.

16. 3. Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

Al comma 3, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Gli indirizzi operativi della cassa conguaglio per il settore energetico sono attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo:

a) sostituire le parole: e il Ministero delle attività produttive possono con le seguenti: di concerto con il Ministero delle attività produttive può;

b) sostituire la parola: formulano con la seguente: formula.

16. 48. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

* **16. 51.** D'Agrò.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

* **16. 52.** Polledri, Martinelli.

Sopprimere il comma 4.

16. 4. Alfonso Gianni, Cima, Vernetti.

Al comma 4, sostituire le parole da: attività di realizzazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* in paesi esteri attività di realizzazione e di esercizio di impianti di generazione di energia elettrica da qualunque fonte prodotta, nel rispetto della legislazione vigente nel paese estero, sede degli impianti medesimi.

16. 53. Gambini.

Al comma 4, sopprimere le parole: , ivi compresi gli impianti elettronucleari all'estero.

* **16. 54.** Realacci, Verneti, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 4, sopprimere le parole: , ivi compresi gli impianti elettronucleari all'estero.

* **16. 55.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , e della stessa rete di trasmissione, al fine di coprire l'intero territorio italiano.

16. 56. Ruggeri.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , anche al fine di importarne l'energia prodotta.

16. 57. Ruggeri.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Le società titolari di concessioni di distribuzione, ivi comprese quelle costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, possono trasferire le attività di vendita ai clienti vincolati a società controllate, controllanti o controllate dalla medesima con-

trollante. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare le opportune modalità di separazione contabile ed amministrativa delle attività esercitate da tali società.

16. 12. Lusetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera q), della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, in decreto legislativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici;

b) promozione di un reale sistema di verifica di tali impianti per accertare il rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza.

* **16. 13.** Lusetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera q), della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, in decreto legislativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici;

b) promozione di un reale sistema di verifica di tali impianti per accertare il rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza.

* **16. 59.** D'Agrò.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 16. 71.
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 16. 71. della Commissione, sostituire le parole: degli obiettivi con le seguenti: delle funzioni.

0. 16. 71. 1. Quartiani, Nieddu, Ruzzante.

All'emendamento 16. 71. della Commissione, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , nel rispetto degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

0. 16. 71. 2. Quartiani, Nieddu, Ruzzante.

All'emendamento 16. 71. della Commissione, sopprimere la lettera b).

* **0. 16. 71. 3.** Quartiani, Nieddu, Gambini, Ruzzante.

All'emendamento 16. 71. della Commissione, sopprimere la lettera b).

* **0. 16. 71. 4.** Polledri, Martinelli, Cè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera q), della presente legge, e senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici;

b) promozione di un reale sistema di verifica di tali impianti per accertare il rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo pri-

mario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza.

16. 71. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Gli articoli da 107 a 135 e le lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 137 del testo unico sull'edilizia di cui la decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379, ed il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono abrogati.

16. 14. Lusetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. All'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti bilaterali sono trasmessi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in copia conforme all'originale»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il gestore della rete di trasmissione nazionale può modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3 del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la concorrenza o la sicurezza ed efficienza del servizio elettrico ».

* **16. 5.** Airaghi, Gamba, Polledri.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. All'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti bila-

terali sono trasmessi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in copia conforme all'originale »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il gestore della rete di trasmissione nazionale può modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3 del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la concorrenza o la sicurezza ed efficienza del servizio elettrico ».

* **16. 58.** D'Agrò, Gastaldi, Polledri.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è sostituito dal seguente:

« 7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o più società per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni ed i rapporti in essere, le attività e le passività relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le opportune modalità di separazione gestionale ed amministrativa delle attività esercitate dalle predette società ».

16. 60. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è sostituito dal seguente:

« 7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o più

società di capitali, di cui mantengono il controllo, a cui trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi alla distribuzione di energia elettrica o alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare le opportune modalità di separazione gestionale ed amministrativa delle attività esercitate da tali società ».

16. 61. Verneti, Ruggeri, Lusetti.

(A.C. 3297 - Sezione 10)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

(Misure per la salvaguardia dei clienti finali nel mercato del gas naturale).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000 *standard* metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare la detta fornitura nelle indicate aree geografiche.

2. La fornitura di gas naturale di cui al comma 1, a condizioni di mercato, è effettuata dalle imprese individuate, ai sensi dello stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale.

3. L'attività di cui al comma 2, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al bilanciamento fisico e commerciale, è esercitata dalle imprese di vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministero delle

attività produttive da emanare, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Resta ferma la possibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

5. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas e l'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i termini di cui all'articolo 28, comma 4, e all'articolo 36 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono prorogati al 31 dicembre 2003.

6. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è abrogato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

(Misure per la salvaguardia dei clienti finali nel mercato del gas naturale).

Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2004.

17. 1. Lazzari, Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

(Approvato)

(A.C. 3297 – Sezione 11)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

(Delega al Governo per il riassetto delle attività di stoccaggio e vendita di gas di petrolio liquefatti).

1. Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento ed i livelli essenziali

delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatti.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la revisione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in materia di emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi;

b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e professionali per l'esercizio dell'attività e l'adeguamento della normativa inerente la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica;

c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

(Delega al Governo per il riassetto delle attività di stoccaggio e vendita di gas di petrolio liquefatti).

Al comma 1, dopo le parole: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge aggiungere le seguenti: e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni.

18. 1. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

18. 2. Gambini, Nieddu, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

(A.C. 3297 – Sezione 12)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

(Disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di lavorazione e stoccaggio di oli minerali).

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 6.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:

a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;

c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;

d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

3. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli indirizzi e

degli obiettivi generali di politica energetica, previsti agli articoli 3, 4 e 6, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e di demanio marittimo.

4. Le concessioni petrolifere di cui al regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, sono convertite di diritto in autorizzazioni a tempo indeterminato.

5. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non ricomprese nelle attività di cui al comma 2, lettere c) e d), nonché quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate dall'operatore, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e di demanio marittimo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

(Disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di lavorazione e stoccaggio di oli minerali).

Sopprimere il comma 4.

* **19. 2.** Gambini, Nieddu, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

(A.C. 3297 – Sezione 13)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

(Disposizioni per promuovere l'espansione dell'offerta energetica).

1. Allo scopo di promuovere l'espansione dell'offerta energetica, anche a fini

di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e di garantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche, il Ministero delle attività produttive può concludere, per investimenti in opere localizzate nelle aree depresse del Paese e definite di pubblica utilità in applicazione del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, contratti di programma da stipulare previa specifica autorizzazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e della legislazione applicabile.

2. Con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite condizioni di ammissibilità e modalità operative dell'intervento pubblico.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

(Disposizioni per promuovere l'espansione dell'offerta energetica).

Sopprimere il comma 2.

20. 2. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, dopo le parole: di concerto aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'interno e.

20. 1. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre

2000, n. 388, e successive modificazioni, si applicano, nel caso di investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, volti alla realizzazione di opere di pubblica utilità, così come definite dal decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le seguenti disposizioni:

a) le istanze presentate ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono esaminate dall'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle stesse ed indipendentemente dai criteri di precedenza indicati all'articolo 1-ter del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

b) il beneficio si intende concesso decorsi i sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate;

c) nelle aree ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea il contributo di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, spetta nel limite del 75 per cento dell'indennità fissata per tali aree dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006.

20. 3. D'Agrò.

(A.C. 3297 – Sezione 14)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

(Promozione dell'uso di gas naturale e semplificazione di procedimenti).

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e succes-

sive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione, le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, si applicano alla realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e ai loro potenziamenti ovunque ubicati. Le procedure previste dal citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000, si applicano altresì al conferimento di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, ovunque ubicato.

2. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.

3. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.

4. Ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche, previsti dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci: progettazione, direzione lavori e sicurezza; servitù, danni, concessioni e relative spese; materiali; trasporti; lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; costi interni; eventuali saggi archeologici ove necessario.

5. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano di società concessionarie per la costruzione delle reti di distribuzione del gas naturale, le spese ammissibili al finanziamento ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, comprendono i costi di diretta imputazione, i costi sostenuti dalle unità aziendali impiegate direttamente e indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai singoli beni. I predetti costi sono comprensivi anche delle spese generali nella misura massima del 5 per cento del costo complessivo del bene. Non sono

comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese sostenute oltre l'importo globale approvato con il decreto di concessione del contributo.

6. Per i progetti ammessi ai benefici di cui ai commi 4 e 5, le imprese del gas e le società concessionarie presentano al Ministero delle attività produttive, unitamente allo stato di avanzamento finale, una dichiarazione del legale rappresentante, attestante che il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere non è inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi relativi alle singole opere realizzate. Il contributo è calcolato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

7. Il concessionario delle opere di metanizzazione non è tenuto a richiedere la certificazione del comune ai fini della presentazione degli stati di avanzamento intermedi dei lavori di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e all'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non si applicano al settore della distribuzione del gas naturale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.

(Promozione dell'uso di gas naturale e semplificazione di procedimenti).

Sopprimere il comma 1.

21. 2. Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e.

* **21. 3.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e.

* **21. 4.** Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza e affidabilità degli impianti, come stabilito dall'articolo 7 della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998.

** **21. 5.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza e affidabilità degli impianti, come stabilito dall'articolo 7 della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998.

** **21. 6.** Realacci, Verneti, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel caso di opera sottoponibile a valutazione di impatto ambientale si applicano le procedure previste dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è abrogato dalla data di entrata in vigore della presente legge.

21. 1. Alfonso Gianni.

Al comma 3, dopo le parole: di concerto con i Ministeri *aggiungere le seguenti:* dell'interno.

21. 20. Governo.

(Approvato)

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I risparmi eventualmente conseguiti dall'amministrazione dello Stato provenienti dai residui di spesa non effettivamente sostenuta dalle imprese del gas e dalle società concessionarie confluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero delle attività produttive, finalizzato al completamento della metanizzazione dei comuni montani e del Mezzogiorno. Le modalità di impiego del predetto fondo sono definite con regolamento entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

21. 7. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

(Approvato)

Sopprimere il comma 8.

* **21. 8.** Polledri, Martinelli.

Sopprimere il comma 8.

* **21. 10. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

(Approvato)

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: e dell'energia elettrica.

21. 9. Ladu, Verneti, Ruggeri, Soro.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 21. 12.
DELLA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 9.

0. 21. 12. 1. Quartiani, Nieddu, Ruzzante.

Sopprimere il comma 10.

0. 21. 12. 2. Nieddu, Quartiani, Ruzzante.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9. I termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, già differiti al 31 dicembre 2002 dall'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2004.

10. Al comma 10-*bis* dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, la parola: « decorre » è sostituita dalle seguenti: « e il periodo di cui al comma 9 decorrono » e le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

21. 12. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Allo scopo di conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale del trasporto pubblico e privato e la diffusione dell'utilizzo del gas naturale come carburante, con provvedimento da adottarsi a cura dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuate apposite norme regolamentari che definiscono, per tale settore d'impiego, specifiche tariffe di trasporto e di distribuzione.

21. 11. Alfredo Vito.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*. (*Disposizioni interpretative dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*). — 1. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto

legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del decreto medesimo, va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato se stabilita nei relativi atti di concessione e di assegnazione; tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite, fermo restando che il termine finale non può in ogni caso superare il periodo transitorio di cui all'articolo 15, comma 7, e, in caso di affidamenti e concessioni attribuiti mediante gara, il termine di cui al medesimo articolo 15, comma 9. Il servizio riscattato deve essere affidato a terzi con le modalità stabilite dall'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero attraverso la trasformazione delle gestioni in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, anche tra dipendenti; resta esclusa la possibilità della gestione diretta.

21. 01. (*nuova formulazione*) Polledri, Martinelli, Ruggeri.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*. (*Disposizioni interpretative dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*). — 1. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relative al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del decreto medesimo, va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipata se stabilita nei relativi atti di concessione e di assegnazione; tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite, fermo restando che il termine finale non può in ogni caso superare il periodo transitorio di cui all'articolo 15, comma 7.

21. 03. Polledri, Martinelli, Stucchi, Balamano, Bianchi Clerici, Bricolo, Caparini, Cè, Didonè, Guido Dussin, Luciano Dussin, Ercole, Fontanini, Dario Galli,

Gibelli, Lussana, Francesca Martini, Pagliarini, Parolo, Rizzi, Rodeghiero, Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi, Vascon, Ruggeri.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Disposizioni interpretative dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164).

1. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del decreto medesimo, va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato se stabilita nei relativi atti di concessione e di assegnazione; da esercitarsi secondo le norme ivi stabilite. Il servizio riscattato deve essere affidato a terzi con le modalità stabilite dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, esclusivamente mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio.

21. 04. Polledri, Martinelli, Quartiani, Ruggeri.

(Approvato)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. *(Disposizioni interpretative dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164).* — 1. L'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come integrato e modificato dall'articolo 145, comma 22, della legge n. 388 del 2000, va interpretato nel senso che è fatta salva la facoltà per il solo ente locale concedente di prorogare la durata del periodo transitorio, qualora ne ravvisi un pubblico interesse.

21. 02. Polledri, Martinelli, Stucchi, Balaman, Bianchi Clerici, Bricolo, Capa-

rini, Cè, Didonè, Guido Dussin, Luciano Dussin, Ercole, Fontanini, Dario Galli, Gibelli, Lussana, Francesca Martini, Pagliarini, Parolo, Rizzi, Rodeghiero, Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi, Vascon, Ruggeri.

(A.C. 3297 – Sezione 15)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO V

MISURE PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE

ART. 22.

(Promozione dell'utilizzazione pulita del carbone).

1. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per la ricerca e l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di energia elettrica o di carburanti da carbone.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, provvede:

a) ad individuare, per il periodo 2003-2010, soglie decrescenti nel tempo di emissione di anidride carbonica per unità di energia utile prodotta, consentite ai soggetti produttori esercenti officine di produzione e di trasformazione di energia, anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto della percentuale

di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista in ottemperanza agli impegni sottoscritti nel Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120;

b) a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica;

c) a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle soglie di cui alla lettera *a)* con criteri di progressività rispetto all'entità dello scostamento dalle soglie medesime.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO V

MISURE PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE

ART. 22.

(Promozione dell'utilizzazione pulita del carbone).

Sopprimerlo.

* **22. 1.** Alfonso Gianni.

Sopprimerlo.

* **22. 2.** Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Sopprimere il comma 1.

22. 3. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi Verneti, Ruggeri.

Al comma 1, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

* **22. 26.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

Al comma 1, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

* **22. 27.** La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di generazione alimentati a carbone che abbiano un rendimento superiore al 45 per cento e livelli di emissione di almeno il 30 per cento inferiori ai limiti di legge, può accedere ai benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 383 del 2001, per una quota pari al 25 per cento degli investimenti necessari per la realizzazione degli impianti medesimi. La quota ammessa al beneficio è aumentata di 1 punto percentuale per ciascun decimo di punto di rendimento oltre il 45 per cento. L'effettivo conseguimento dei livelli attesi di rendimento e di emissioni è verificato sulla base dei risultati del primo anno di esercizio. Il beneficio decade, con l'applicazione di opportune sanzioni, nel caso in cui anche uno solo dei livelli minimi non sia raggiunto.

1-ter. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA, bandisce due gare per la realizzazione, in due diversi siti, di un impianto a carbone di tecnologia avanzata, avente rendimento superiore al 50 per cento ed emissioni specifiche di CO₂ inferiori a 0,5 kg./KWh.

1-*quater*. Alle attività di ricerca volte allo sviluppo e alla realizzazione, entro il 2020, di un impianto dimostrativo alimentato a combustibili solidi ad « emissioni zero » avente almeno il 60 per cento di rendimento, sono destinate una parte delle risorse del Fondo della ricerca di sistema di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro delle attività produttive 26 gennaio 2000, il cui ammontare è incrementato in misura pari a 0,05 euro/MWh e le cui modalità di gestione sono fissate con apposito decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-*quinquies*. Gli esercenti degli impianti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, erogano ai Comuni sedi degli impianti medesimi e a quelli confinanti un importo pari a 0,5 euro per ogni MWh prodotto, da ripartire sulla base di criteri stabiliti con regolamento attuativo.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per il rispetto degli impegni di cui al Protocollo di Kyoto.

22. 25. Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Sopprimere il comma 2.

22. 4. Verneti, Realacci, Ruggeri.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: delle attività produttive *fino a :* tutela del territorio *con le seguenti:* dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive.

* **22. 5.** Ghiglia, Foti, Coronella, Scalia, Paolone, Strano.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: delle attività produttive *fino a :* tutela del territorio *con le seguenti:* dell'ambiente

e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive.

* **22. 6.** Lupi, Stradella, Dell'Anna.

Al comma 2, dopo le parole: con uno o più decreti aggiungere: legislativi.

22. 7. Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

22. 8. Verneti, Ruggeri.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) ad applicare, per quanto attiene i soggetti produttori esercenti officine di produzione e di trasformazione di energia, quanto previsto dall'articolo 2 della legge 1° giugno 2002, n. 120, e a riferire annualmente al Parlamento in merito all'applicazione della presente disposizione.

22. 9. Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) a definire la tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e le misure compensative, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998 n. 448

22. 10. Verneti, Ruggeri, Realacci.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: periodo 2003-2010, con le seguenti: periodo 2003-2012.

Conseguentemente, al medesimo comma, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), dopo la parola: prodotta, aggiungere le seguenti: e differenziate per filiere tecnologiche

alla medesima lettera, aggiungere in fine le parole: considerando la necessaria diversificazione delle fonti di approvvigionamento del sistema energetico nazionale

alla lettera b) aggiungere in fine le parole: in coerenza con la normativa comunitaria in materia di mercato dei diritti di emissione e che tenga conto anche delle riduzioni ottenute attraverso l'incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia.

sopprimere la lettera c).

22. 11. Rosso, Zanetta, Blasi.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: soglie, con la seguente: quote.

Conseguentemente alla lettera c) sostituire la parola: soglie, con la seguente: quote.

22. 12. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Ruggeri.

(Approvato)

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: energia, aggiungere la seguente: elettrica.

22. 13. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili.

22. 14. Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

* **22. 15.** Alfonso Gianni.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

* **22. 16.** Verneti, Ruggeri.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia.

22. 18. Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le parole: , in accordo con le direttive europee in materia.

22. 19. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) a stabilire sanzioni commisurate a ciascuna delle quote di cui alla lettera a), in accordo con le direttive europee in materia;

22. 20. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: criteri di aggiungere la seguente: forte.

22. 21. Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: coerentemente con le complessive misure adottate dall'unione europea, finalizzate ad individuare le politiche e le misure nazionali che consentano di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo.

22. 22. Guido Rossi, Parolo, Guido Dussin.